

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 717}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ALMIRANTE, ABELLI, CHIACCHIO, DAL
SASSO, ALFANO, FRANCHI, COTECCHIA, de MICIELI
VITTURI**

Presentata l'8 agosto 1972

**Modifica all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263,
concernente i partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre
precedenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima della chiusura della quarta legislatura il Parlamento approvava la legge 18 marzo 1968, n. 263, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1968 con la quale venivano stabiliti dei riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 ed alle guerre precedenti.

Senonché inopinatamente, in contrasto con precedenti solenni dichiarazioni rese da diversi autorevoli membri del Governo, l'articolo 5 della citata legge ha operato un'assurda discriminazione tra i combattenti, escludendo dal beneficio del pur misero assegno di lire 60.000 annue tutti quei combattenti, che al 1° gennaio 1968 siano risultati contribuenti con un reddito superiore al minimo imponibile, previsto ai fini dell'imposta complementare.

In sostanza, con una siffatta norma di chiaro significato fiscale si è voluto svuotare il provvedimento di qualsiasi valore etico ed invece si è finito col trasformare un gesto di doverosa riconoscenza nazionale in un meschino sussidio assistenziale da elargire ai reduci più bisognosi.

A parte l'elementare considerazione che con una somma così irrisoria i beneficiari bisognosi possono continuare a morire tranquillamente di fame, resta da considerare l'altro più grave argomento che in tal modo si è creato un increscioso precedente secondo il quale nelle prossime guerre (*Quod deus avertat*), bisognerà affrontare il nemico con la scheda fiscale in mano, di guisa che i combattenti più indigenti reclamino il diritto alla riconoscenza nazionale mentre i più abbienti finiranno col chiedere di restare nelle retrovie e nei servizi sedentari, sapendo in partenza di non dover contare sulla gratitudine della collettività.

Ad ovviare ad un così antipatico gesto discriminatorio si propone la modifica dell'articolo 5, primo comma, mediante la soppressione delle parole « che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare ».

Dati i fini altamente morali e simbolici che con l'attuale proposta di legge si vuole conseguire, confidiamo, onorevoli colleghi, nella approvazione del testo che qui di seguito si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 5, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: « che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare ».

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.